

FOGLIO INFORMATIVO relativo alla MEDIAZIONE CREDITIZIA

redatto ai sensi del Titolo VI del T.U. Bancario, della Delibera CICR del 4.3.2003, e del Provvedimento della Banca d'Italia del 15.7.2015 in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (che ha aggiornato la precedente versione del 29/7/2009 e successive modifiche)

INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO**BFS Partner S.p.A.**

con sede in Via Larga 15 - 20122 Milano

tel 02/65506222 - fax 02/65506255 Sito web: www.pmitutoring.it - PEC: bfspartner@legalmail.it

cod. fisc./P.IVA 09180940158 - iscritto OAM Elenco Mediatori Creditizi n° M111

REA MI-1272059 Capitale sociale € 156.000,00 i.v.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA**Caratteristiche**

1. E' Mediatore Creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V del Testo Unico Bancario con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-*undecies* del TUB (Organismo Agenti in attività finanziaria e Mediatori Creditizi).
3. Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l'attività indicata al punto 1 nonché attività connesse o strumentali; l'attività può essere svolta in un luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del mediatore, nonché avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza.
4. Il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcune delle parti da che ne possono compromettere l'indipendenza.
5. L'attività di consulenza, finalizzata alla messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione del finanziamento sotto qualsiasi forma, integra attività di mediazione creditizia.

Rischi

La Mediazione Creditizia non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto da parte della banca o dell'intermediario finanziario. Pertanto può accadere di non trovare una banca o un intermediario finanziario disposti a concedere il finanziamento al cliente che si rivolge al Mediatore Creditizio.

CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

- A. Provvigioni di mediazione dovute al mediatore da parte del cliente, calcolate sul capitale netto erogato dalla banca o dall'intermediario finanziario: da 0 a 4% max. Tale provvigione deve essere inclusa nel calcolo del TAEG - ISC (Indicatore Sintetico di Costo). Sarà dovuto altresì un corrispettivo fisso per l'istruttoria sino all'ammontare massimo di euro 1.000 (Euro mille/00 max)
- B. Spese a carico del cliente documentate dal mediatore, individuate in spese postali, bolli, visure catastali, visure protesti: Euro 10,00 max (Euro dieci/00 max).
- C. Non è prevista alcuna penale a carico del Cliente.
- D. BFS può agire in qualità di Mediatore Creditizio convenzionato o non convenzionato con Istituti di Credito.

I valori sopra esposti sono indicati nelle loro entità massime e quelli percentuali sono applicati sul capitale netto erogato dalla banca o dall'intermediario finanziario.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE**Diritti del cliente**

1. **Durata del contratto e termini di esecuzione del servizio:** durata massima 12 (dodici) mesi.
2. **Reclami:** il cliente ha diritto e facoltà di inviare reclami al Mediatore Creditizio a mezzo lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC bfspartner@legalmail.it. Il Mediatore, tramite il proprio Ufficio Reclami, provvederà ad evadere le richieste tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, comunicando al cliente l'esito del reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata. Nel caso in cui non fosse soddisfatto della gestione del reclamo e/o del riscontro ricevuto, il Cliente potrà rivolgersi ad altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie, ed in particolare al procedimento di mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010, o presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria. Si precisa che non è possibile proporre ricorso all'ABF.

DEFINIZIONI

Mediatore creditizio: colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Cliente: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari con per la concessione di un finanziamento per il tramite del mediatore creditizio.

Locale aperto al pubblico o dipendenza: la succursale dell'intermediario e qualunque locale dell'intermediario adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione dei contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Offerta fuori sede: l'offerta (ossia la promozione, il collocamento, la conclusione dei contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari) svolta in un luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell'intermediario.

Tecniche di comunicazione a distanza: tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del mediatore creditizio.

Intermediari finanziari: i soggetti che svolgono nei confronti del pubblico attività di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma, iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del TUB, come modificato dal D.lgs. n. 141/2010, o nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB nella versione antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 141/2010.

OAM: Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi. E' un associazione di natura privata con personalità giuridica senza finalità di lucro, ed è dotato di autonomia finanziaria, organizzativa e statutaria, istituito con D.Lgs 13/08/2010 n°141. L'elenco è consultabile presso il sito dell'OAM.

T.U.: il decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni.

Dichiaro di aver ricevuto copia del presente Foglio Informativo, nonché la Guida pratica relativa all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Data _____ Firma _____